



Copia

COMUNE DI GUARENE

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15

OGGETTO:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA E PER QUELLE DI TATUATORE E PIERCING. APPROVAZIONE.

L'anno duemilasei addì tre del mese di marzo alle ore diciannove e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari presso il Palazzo Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BOFFA Carla - Sindaco	Sì
2. ARTUSIO Paolo - Vice Sindaco	Sì
3. BIANCO Mario - Assessore	Sì
4. MARCARINO Claudio - Consigliere	Sì
5. CRAVANZOLA Emilio - Assessore	Sì
6. GHIGLIONE Pierantonio - Assessore	Sì
7. RIVATA Luigi - Consigliere	Sì
8. BATTAGLINO Giorgio - Consigliere	Sì
9. ZIMAGLIA Armando - Consigliere	Sì
10. VENTURA Fabrizio - Consigliere	Sì
11. CHETTO Agnese - Consigliere	Sì
12. MAGLIANO Denise - Consigliere	No
13. ARTUSIO Franco - Consigliere	Sì
14. RIVETTI Piero - Consigliere	Sì
15. DELLAPIANA Fabrizio - Consigliere	No
16. CAVALLERO Luigi - Consigliere	Sì
17. PELASSA Mariangela - Consigliere	Sì
Totale Presenti: 15	
Totale Assenti: 2	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor FRACCHIA D.SSA PAOLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BOFFA Carla nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Si dà atto che sono presenti in aula gli Assessori esterni LANZONI e SOTTERO.

Il Sindaco riferisce:

Premesso che:

La legge 14.02.1963 n. 161 modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, N. 1142 disciplinava le attività di barbiere, parrucchiere ed affini. Con la Legge 17 agosto 2005, n. 174 la suddetta attività ha assunto la denominazione di “attività di acconciatore”. Con la legge 04.01.1999, n. 1 è stata disciplinata l’attività di estetista e con la legge regionale 19.12.1992, n. 54 sono state emanate norme di attuazione per tale attività. La giunta regionale con decreto del 7 aprile 2003 n. 6/R ha approvato il regolamento regionale delle attività di solarium e successivamente con D.P.G.R. 22 maggio 2003, n. 46/R ha dato delle indicazioni tecniche – sanitarie per l’esecuzione delle attività di tatuaggio e piercing.

Il Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini (ora, a seguito della Legge 17 agosto 2005, n. 174, “attività di acconciatore”) approvato con deliberazione n. 17/CC/1972 non presenta l’adeguamento alle leggi nazionali e regionali sopracitate che normano le attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing. Al fine di adeguare il vecchio regolamento alle disposizioni normative vigenti ed all’evoluzione delle esigenze del Comune e della sua Comunità, l’Ufficio Commercio ha redatto la bozza di un nuovo regolamento che è stato esaminato dalla Giunta Comunale e dalla Commissione comunale, nominata con deliberazione n. 107/2002. La Commissione riunitasi in data 02.03.2006 ha espresso il proprio parere così come richiesto dall’art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e s.m.i..

Ritengo quindi necessario procedere all’approvazione del suddetto Regolamento, che disciplini le attività di acconciatore, estetista e quelle di tatuatore e piercing, in linea con le più recenti disposizioni normative di settore di competenza sia nazionale che regionale e vi invito pertanto, se concordi a procedere in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- UDITO il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte;
- Viste le seguenti fonti normative:
 - Legge 17 agosto 2005, n. 174 (disciplina attività di acconciatore)
 - Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142 (disciplina attività barbieri e parrucchieri);
 - Legge 4 gennaio 1990, n. 1 (disciplina attività di estetica);
 - L.R. 9 dicembre 1992, n. 54 (norme di attuazione disciplina attività di estetica);
 - D.P.G.R. 7 aprile 2003 n. 6/R (regolamento regionale delle attività di solarium)
 - D.P.G.R. 22 maggio 2003, n. 46/R (indicazioni tecniche-sanitarie per l’esecuzione dell’attività di tatuaggio e piercing), sulla base delle quali è stato redatto il Regolamento in oggetto;

VISTO il parere della Commissione comunale riunitasi in data 02.03.2006;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, emesso ai sensi del 1° comma art. 49, del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Area Vigilanza, Commercio, Protezione Civile, Agricoltura;



COMUNE DI GUARENE

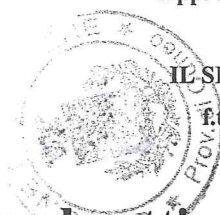
Provincia di Cuneo

Approvato con del. N. 15/CC/2006

Composto da n. 16 fogli

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (D.ssa FRACCHIA Paola)



**Regolamento comunale per le attività di
ACCONCIATORE, ESTETISTA
e per quelle di
TATUATORE e PIERCING**

INDICE

ATTIVITA' ACCONCIATORE – ESTETISTA, SOLARIUM

- Articolo 1 – Oggetto del regolamento
- Articolo 2 - Autorizzazione: limiti
- Articolo 3 - Autorizzazione: requisiti, procedure
- Articolo 4 - Commissione Comunale
- Articolo 5 - Distanza tra esercizi
- Articolo 6 - Provvedimenti di diniego e comunicazioni
- Articolo 7 - Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività
- Articolo 8 - Idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature impiegate
- Articolo 9 - Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti
- Articolo 10 - Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio
- Articolo 11 - Altre disposizioni igienico sanitarie
- Articolo 12 - Subingresso
- Articolo 13 - Chiusura per ferie - Sospensione e decadenza - Cessazione
- Articolo 14 - Obbligo esposizione autorizzazione, tariffe, orari, dichiarazione annuale attività
- Articolo 15 - Vigilanza - Sanzioni
- Articolo 16 - Norme transitorie e finali
- All. A) elenco degli apparecchi elettromeccanici ad uso esclusivo all'attività di estetica
- All. B) documentazione
- All. C) decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 aprile 2003, n.6/R; regolamento regionale delle attività di solarium

ATTIVITA' TATUATORE – PIERCING

- All. D) decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 maggio 2003, n.46; indicazioni tecniche-sanitarie per l'esecuzione dell'attività di tatuaggio e di piercing.

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Le attività di acconciatore, estetista, oltre alle pratiche di tatuaggio e piercing, sono disciplinate dalla:

- Legge 17 agosto 2005, n. 174 (disciplina attività di acconciatore);
- Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, (disciplina attività barbieri e parrucchieri);
- Legge 4 gennaio 1990, n. 1 (disciplina attività di estetica);
- Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (norme di attuazione disciplina attività di estetica);
- D.P.G.R. 7 aprile 2003 n.6/R (regolamento regionale delle attività di solarium);
- D.P.G.R. 22 maggio 2003, n.46/R (indicazioni tecniche-sanitarie per l'esecuzione dell'attività di tatuaggio e piercing);
- nonché dalle disposizioni del presente regolamento.

2. L'autorizzazione é rilasciata per una o più delle seguenti tipologie:

a) **ACCONCIATORE.** Tale autorizzazione consente l'esercizio dell'attività, comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare;

b) **ESTETICA.** Tale autorizzazione consente l'attività di prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 (allegato A alla Legge e al presente regolamento) e secondo quanto previsto al punto 1 dell'articolo 10 della medesima Legge, o con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986, n. 713. Sono escluse dall'attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

- E' compresa nell'attività di estetista quella di **SOLARIUM** per la quale valgono i medesimi requisiti previsti nell'attività di estetista e, per quanto attiene i requisiti strutturali, igienico sanitari, organizzativi e procedurali nonché professionali, si rimanda al Regolamento Regionale delle Attività di Solarium, di cui al D.P.G.R. 7 aprile 2003, n.6/R, posto in allegato, che costituisce parte integrante al presente regolamento, nonché alle sue successive modificazioni ed integrazioni.

c) **PIERCING e TATUATORE.**

- Si definisce tatuaggio o attività di tatuatore la colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili.

- Si definisce piercing l'inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo. Non viene considerato piercing l'inserimento di anelli nelle orecchie qualora gli orecchini siano inseriti con strumenti monouso.

- L'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing è disciplinato dal D.P.G.R. 22 maggio 2003, n.46, posto in allegato e all'appendice del presente regolamento che ne costituisce parte integrante.

- L'attività può essere intrapresa previa denuncia di inizio attività ai sensi della Legge 241/90.

ATTIVITA' ACCONCIATORE – ESTETISTA, SOLARIUM
di cui all'articolo 1 comma 2, lett. a), b)

ARTICOLO 2 – AUTORIZZAZIONI: LIMITI

1. Le attività oggetto del presente regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.
2. Le stesse attività possono essere autorizzate anche se svolte in locali di abitazione dell'esercente a condizione che il richiedente ottenga la prescritta autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 8 del presente regolamento e consenta i controlli da parte degli Organi competenti.
Possono essere, altresì, esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso luoghi di cura o di riabilitazione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con le pubbliche amministrazioni, sempre che sia rilasciata apposita autorizzazione amministrativa nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 3 della Legge 17 agosto 2005, n.174, dall'art.2 della Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e della Legge 4 gennaio 1990, n. 1, e soltanto negli orari coincidenti con quelli di funzionamento degli esercizi citati.
3. Le autorizzazioni rilasciate all'interno di luoghi di cura o di riabilitazione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con le pubbliche amministrazioni, rimarranno vincolate ai suddetti luoghi e saranno revocate nel momento in cui cesserà l'esercizio dell'attività medesima.
4. Gli esercenti delle attività suddette, autorizzati a operare in sede fissa, possono effettuare solo occasionalmente servizi a domicilio del cliente, in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione o per particolari straordinarie occasioni, nel rispetto delle norme igienico sanitarie contenute nel presente regolamento.
5. Negli esercizi disciplinati dal presente regolamento sono vietate altre attività non espressamente autorizzate, che non siano a titolo di mera dimostrazione.
6. Le attività di suddette, esercitate a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi alle seguenti condizioni:
 - a) che siano presenti tutti i requisiti previsti dall'articolo 3 comma 1, con esclusione di quello di cui alle lettere d) ed e);
 - b) i soggetti che effettuano le prestazioni, ove non siano in possesso del certificato di qualificazione professionale, non eseguano le attività predette se non sotto il diretto controllo di persona qualificata all'esercizio della professione;
 - c) che i locali e le attrezzature abbiano i requisiti conformi alla vigente legislazione in materia di agibilità degli edifici ad uso scolastico, igiene del lavoro, prevenzione infortuni e prevenzione incendi. La certificazione relativa deve essere allegata alla domanda di autorizzazione;
 - d) che le prestazioni non siano effettuate in locali autorizzati all'esercizio di attività professionali. I locali destinati ad attività didattica potranno essere anche adiacenti a locali in cui si esercita l'attività professionale, ma dovranno essere separati da essi in modo assoluto (ingressi e servizi igienici indipendenti, assenza di passaggi interni fra i diversi settori di attività).
7. I gestori di corsi didattici, che hanno conseguito l'autorizzazione ad effettuare le prestazioni a fini didattici durante lo svolgimento dell'attività, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi precedenti, sono obbligati ad effettuare, per ciascun corso, le seguenti registrazioni:
 - oggetto e caratteristiche del corso;
 - data inizio e fine corso;
 - orario settimanale e giornaliero delle lezioni;

- nominativi del personale direttivo e insegnante con relativi estremi anagrafici.

Dette registrazioni dovranno essere costantemente aggiornate e tenute presso le sedi di attività a disposizione degli organi di vigilanza.

8. Le attività di cui al presente regolamento esercitate temporaneamente, in sede diversa da quella autorizzata, o da parte di soggetti non in possesso dell'Autorizzazione Amministrativa Comunale, a titolo di dimostrazione di prodotti di cosmesi o altro, o in occasione di manifestazioni o fiere anche a fini di lucro, sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa, da rilasciarsi a norma del successivo articolo 3 comma 1 con esclusione delle lettere d), e) e dei commi 2 e 3 con istanza da presentarsi almeno 20 giorni prima dell'evento, a condizione che le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso della Qualifica Professionale. In occasione di manifestazioni organizzate da Enti o Associazioni a scopo umanitario, è sufficiente una comunicazione al Comune da parte degli interessati. Il regime autorizzatorio non si applica in caso di iniziative strettamente legate all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli enti o dalle Associazioni del comparto.

9. Gli acconciatori possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari o di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico come previsto dal comma 7 dell'art.2 della Legge 17 agosto 2005, n. 174 e dal comma 2 dell'articolo 9 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1.

10. Le imprese artigiane esercenti le attività disciplinate dal presente regolamento possono vendere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, indipendentemente dal possesso di un'autorizzazione per l'esercizio del commercio.

ARTICOLO 3 - AUTORIZZAZIONE: REQUISITI, PROCEDURE

1. L'autorizzazione all'esercizio delle attività indicate all'articolo 1, o al trasferimento di esercizi preesistenti, o all'aggiunta o modifica di attività, è rilasciata dal Comune, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

- a) requisito soggettivo previsto dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443 (impresa artigiana) o, per le imprese societarie non aventi tali requisiti, requisito della regolare costituzione della Società e dell'avvenuta iscrizione nel Registro Ditte della Camera di Commercio;
- b) dei requisiti igienico-sanitari dei locali stabiliti dagli articoli successivi (articolo 8 e seguenti);
- c) il requisito della qualificazione professionale che deve sussistere:
 - in caso di impresa individuale in capo al richiedente;
 - in caso di impresa gestita in forma di società semplice, in nome collettivo o cooperativa, qualificabile come artigiana ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, come modificato dalla Legge 20 maggio 1997, n. 133, in capo alla maggioranza dei soci (o ad uno dei soci nel caso di due soli soci);
 - in caso di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. a), della Legge 20 maggio 1997, n. 133, in capo all'unico socio;
 - in caso di impresa artigiana costituita in forma di società in accomandita semplice ai sensi dell'articolo 1 comma 2, lett. b), della Legge 20 maggio 1997, n. 133, in capo ai soci accomandatari;
 - in caso di impresa gestita in forma societaria non qualificabile come artigiana ai sensi dell'articolo 3 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, come modificata dalla Legge 20 maggio 1997, n. 133, in capo alla persona designata ad assumere la direzione dell'azienda. Il soggetto in possesso della qualifica professionale che assume la direzione dell'azienda deve accettare l'incarico con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune e garantire la presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura. In caso di assenza per malattia il direttore tecnico deve essere sostituito con tempestiva comunicazione al competente Settore Amministrativo;

- d) della distanza minima, come precisato al successivo articolo 5, dagli esercizi con medesima tipologia;
- e) superficie minima dei locali a norma del successivo articolo 7.
2. Ad una stessa impresa individuale non possono essere rilasciate più autorizzazioni se relative ad esercizi diversi.
3. Ad una stessa società avente i requisiti di cui alle Leggi n.443/85 e 133/1997, il numero delle autorizzazioni rilasciabili per esercizi diversi non può essere superiore al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nella impresa.
4. Ad una stessa società non avente i requisiti di cui alle Leggi 443/1985 e 133/1997, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona in possesso della qualificazione professionale di cui all'art.3, punto c, della Legge n.1142/70.
5. Tutte le attività di acconciatore ed estetista possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio con il possesso di una unica autorizzazione amministrativa, purché i locali siano distinti e separati. In tal caso le attività svolte congiuntamente nello stesso esercizio possono essere oggetto di scissione alle seguenti condizioni:
- a) in caso di subingresso vi è l'obbligo di trasferimento di sede di una delle due attività;
- b) che siano rispettati tutti i requisiti indicati nel successivo articolo 5.
5. Qualora, a seguito di recesso o esclusione o per altra causa, vengano a mancare soci in possesso della qualificazione professionale per una o più delle attività autorizzate, l'efficacia dell'autorizzazione è sospesa per tali attività con applicazione delle norme di cui al successivo articolo 10.
6. In caso di acquisto di azienda esercente sia l'attività di acconciatore sia quella di estetista, la voltura della relativa autorizzazione è subordinata alla presenza di entrambe le qualificazioni professionali in capo al richiedente (in caso di ditta individuale) o al/ai direttore/i d'azienda (in caso di società). Qualora manchi la qualifica professionale per l'attività di acconciatore è ammessa la sospensione dell'attività per un anno al fine di acquisire i requisiti ed ottenere la conseguente voltura dell'autorizzazione amministrativa ad esercitare tale attività. Qualora manchi la qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di estetica è ammessa la sospensione dell'attività per un anno al fine di acquisire i requisiti ed ottenere la conseguente voltura dell'autorizzazione amministrativa ad esercitare tale attività. Scaduto tale termine senza che sia stato ottenuto il requisito e senza che sia stata chiesta la voltura dell'autorizzazione quest'ultima decade.

ARTICOLO 4 - COMMISSIONE COMUNALE

1. La Commissione consultiva è composta da:
- il Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - n.5 rappresentanti delle Associazioni Provinciali degli Artigiani più rappresentative a livello provinciale, di cui n.3 per l'attività di acconciatori e n.2 per l'attività di estetista;
 - n.3 rappresentanti dei Sindacati dei lavoratori più rappresentativi a livello provinciale;
 - il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente sul territorio o suo delegato allorché verranno affrontate tematiche che abbiano attinenza con problematiche igienico-sanitarie relative alle norme regolamentari ed alla definizione di linee di indirizzo;
 - il Comandante la Polizia Municipale o suo delegato;
 - n.1 rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o suo delegato artigiano della categoria residente nel comune.

2. La funzione di Segretario della Commissione é svolta da un funzionario del Settore Amministrativo competente.
3. La Commissione é nominata dal Consiglio Comunale e dura in carica cinque anni: i suoi membri possono essere rieletti.
4. I componenti possono essere sostituiti nel periodo di validità della Commissione, a seguito di dimissione o di morte, o per decadenza pronunciata nel caso non partecipino alle riunioni senza giustificato motivo per tre volte consecutive; in caso di sostituzione, la designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva designato il membro sostituito.
5. La Commissione é convocata a mezzo lettera raccomandata dal Presidente con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima della riunione: Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti. I pareri sono adottati con maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. L'astensione dal voto equivale a parere contrario
6. La Commissione esprime pareri preventivi obbligatori, ma non vincolanti, in merito a redazione del regolamento e sue modifiche e per ogni questione riguardante le problematiche relative all'applicazione del presente regolamento e della normativa di settore.
7. Tutte le attività di rilascio e di emanazione di atti amministrativi riguardanti le attività oggetto del presente regolamento sono espletate d'ufficio in quanto costituiscono mera applicazione di norme di legge e regolamenti senza che si configuri alcuna attività discrezionale da parte dell'ufficio stesso,

ARTICOLO 5 - DISTANZA TRA ESERCIZI

1. La distanza minima da rispettare per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di attività appartenenti alla medesima tipologia è stabilita in **350 metri**.
2. La distanza minima, determinata a norma del presente articolo, é accertata in metri lineari seguendo il più breve percorso pedonale, misurato secondo quanto previsto dall'articolo 190 comma 2 del Codice della Strada, dalla metà dell'ingresso della sede richiesta a quella dell'ingresso dell'esercizio avente la medesima tipologia.
3. Gli esercizi di cui all'articolo 1 comma 2 lett. b) (attività di estetica) sono considerati aventi la medesima tipologia anche se autorizzati per una o più specializzazioni di estetica (esclusa quelle di manicure o pedicure abbinate ad acconciatore). Tali esercizi potranno ottenere l'estensione all'autorizzazione di "estetica", purché sussistano i requisiti indicati all'articolo 3 comma 1 lett. b) e c).
4. É consentito, a chi è titolare di un'autorizzazione da almeno 3 anni nella stessa sede, il trasferimento purché la distanza tra la nuova sede e l'esercizio più vicino con medesima tipologia non sia inferiore a **200 metri**.
5. Può essere consentito il trasferimento anche prima dei tre anni quando sia dovuto a cause di forza maggiore (es.: crolli, incendi, demolizioni, sfratti esecutivi non determinati da morosità) o legato ad altri gravi motivi non imputabili al soggetto autorizzato, purché la distanza tra la nuova sede e l'esercizio più vicino con medesima tipologia non sia inferiore **200 metri**.

Le disposizioni relative alle distanze non si applicano con riferimento all'esercizio della attività di acconciatore e di estetica all'interno di luoghi di cura o di riabilitazione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con le pubbliche amministrazioni

ARTICOLO 6 - PROVVEDIMENTI DI DINIEGO E COMUNICAZIONI

1. I provvedimenti di diniego delle domande di autorizzazione devono essere motivati e sono comunicati per iscritto ai richiedenti.
2. Nella comunicazione di accoglimento, da notificarsi agli interessati, vengono indicati gli incombeni necessari per la consegna dell'autorizzazione. L'esecuzione di tali incombeni, consistenti tra l'altro nel conseguimento dell'effettiva disponibilità dei locali, nel possesso del nulla-osta igienico sanitario relativo ai medesimi e nell'inizio dell'attività, successivo al rilascio dell'autorizzazione, deve avvenire, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di notifica della comunicazione di accoglimento, salvo proroga in caso di motivata necessità.

ARTICOLO 7 - SUPERFICI MINIME DEI LOCALI DA ADIBIRSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

1. Oltre ai requisiti previsti dagli articoli 3 e 5, per le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi e per i trasferimenti di quelli esistenti, sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa ecc.):
 - a) **acconciatori: mq. 10** per un solo posto di lavoro, **mq. 4** in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;
 - b) **estetisti: mq. 14.**
2. Per l'esercizio delle attività di estetista, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa.

ARTICOLO 8 - IDONEITÀ IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività di acconciatore o estetista devono avere i requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati:
 - a) altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività almeno pari a mt.3,00, fatto salvo l'insediamento dell'attività in fabbricati esistenti ed in locali già destinati ad attività di tipo produttivo dove in ogni caso l'altezza minima non può essere inferiore a mt. 2,70;
 - b) superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell'A.S.L. competente. Dove l'illuminazione naturale sia insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (D.P.R. 303/1956, articolo 10);
 - c) nei locali ove l'attività comporta la formazione di sostanze tossiche volatili è opportuna la presenza di impianto per il ricambio forzato dell'aria.
2. I servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Qualora per gli esercizi già autorizzati, non muniti di proprio servizio igienico esclusivo, intervenga un cambiamento di titolarità, al subentrante potrà essere rilasciata una nuova autorizzazione alla esplicita condizione che:
 - a) il servizio igienico non sia in uso comune con l'alloggio occupato per civile abitazione;
 - b) gli oneri di manutenzione delle condizioni igieniche del servizio medesimo siano posti in capo all'esercente l'attività di acconciatore ed estetista, quale che sia la proprietà del locale destinato a servizio igienico, il numero degli utenti del medesimo, le eventuali contrastanti disposizioni di regolamento condominiale o di accordi esterni fra privati.Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni devono essere corrispondenti alle seguenti prescrizioni:
 - il pavimento di materiale solido, ben connesso, liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile (ovvero che resista all'azione dei comuni detergenti e disinfettanti);

- le pareti ricoperte di materiale ben connesso, lavabile e disinfettabile fino a mt. 2,00;
- dotati di lavandino all'interno e di una tazza.

Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di estetica e acconciatore, di antilatrina ventilata con porta a chiusura automatica.

3. Gli impianti elettrici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa prevista dalla Legge 3 maggio 1990 n. 46.

4. Nel caso di locali interrati e seminterrati, ove sia prevista la presenza di lavoratori dipendenti, deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga all'A.S.L. competente per territorio ex articolo 8 D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, e comunque devono esistere le seguenti condizioni:

- a) intercapedine aerata con profondità non inferiore a 60 cm. ed avente il fondo a livello di almeno 15 cm. inferiore a quello del pavimento dei locali;
- b) vespaio aerato o altre soluzioni tecniche di pari efficacia;
- c) quota da falda freatica sottostante mt.2,00;
- d) altezza interna come gli altri luoghi di lavoro;
- e) illuminazione naturale se tecnicamente realizzabile (seminterrati), ed eventualmente integrata con artificiale, fino all'ottenimento dei valori riportati dalla Norma UNI 12464-1 previsti per il tipo di attività specifica o confrontabile;
- f) aria salubre in quantità sufficiente ottenuta con sistemi di ventilazione naturale o meccanica (questa da intendersi come possibilità di integrazione dell'aerazione naturale, qualora non sia sufficiente il requisito minimo richiesto –norma UNI 10339/95-);
- g) scale: preferibilmente le scale che servono piani fuori terra non devono estendersi anche ai piani interrati; ciò è particolarmente importante se si tratta dell'unica scala a servizio dell'edificio. Qualora una scala serva sia piani fuori terra sia interrati, questi devono essere separati rispetto al piano terra da porte resistenti al fuoco.

5. Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acque disinfettanti ovvero da marmo; le pareti fino ad un'altezza di mt.2,00 devono essere rivestite di piastrelle impermeabili, lavabili e disinfettabili o trattate con materiale facilmente lavabile e disinfettabile applicato fino ad un'altezza di mt.2,00. Gli angoli di raccordo tra le pareti e pavimento devono essere arrotondati.

6. Nei locali di lavoro i lavandini devono essere dotati di acqua potabile di condotte e di scarico munito di sifone ad acqua o d'altri sistemi equivalenti, allacciamenti alla fognatura nera comunale nel rispetto delle normative vigenti.

I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura.

Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedere presso l'acconciatore stesso. Questo è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

7. Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria.

Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303).

8. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura

a pedale, per la raccolta delle immondizie.

In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

9. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio; di rasoi, di forbici, di pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoratori.

Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso. Dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

10. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di parrucchiere devono essere forniti di sedili di materiale lavabile.

Nel caso gli schienali dei sedili siano muniti di appoggia capo, lo stesso deve essere ricoperto di carta o asciugamani da cambiare per ogni persona.

11. Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano, per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche:

- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
- c) prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
- e) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- f) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;
- g) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo accurato lavaggio e asciugatura, devono essere idoneamente disinfettati. I rasoi (lama normale e lunga) e gli altri ferri taglienti devono essere di tipo monouso; essi vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio. Le forbici e gli strumenti metallici non taglienti devono essere disinfettati per mezzo di calore o raggi ultravioletti. La disinfezione mediante raggi ultravioletti avviene in appositi apparecchi: gli strumenti vi devono essere collocati aperti e in modo che la radiazione ultravioletta incida direttamente sulla superficie disinfettante; per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121°C per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170°C per 2 ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature è possibile procedere alla disinfezione chimica; in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente; i prodotti consigliati possono essere i composti che liberano il cloro, in particolar modo per la sua praticità la clorammina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 grammi per litro, i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina.
- h) è assolutamente vietato riutilizzare gli strumenti monouso; gli strumenti riutilizzabili non possono essere adoperati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
- i) in caso di puntura o di taglio accidentale, di una certa entità, è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;

- l) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcoolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
- m) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
- n) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;
- o) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia, e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
- p) i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;
- q) il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie, deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata (cappa aspirante) avente le seguenti caratteristiche:
- cappa aspirante da banco con idonea certificazione di funzionalità rilasciata da centri abilitati quali istituti di ricerca, università, politecnici ed altri enti certificatori;
 - struttura portante in acciaio verniciato;
 - pareti laterali e frontale in vetro, parete frontale a saliscendi o a ribalta
 - piano di lavoro preferibilmente in acciaio inox o in laminato plastico postforming di idonea qualità;
 - dimensioni interne circa 500x300x400 mm.;
 - prefiltro rigenerabile a protezione carboni;
 - filtro a carboni attivi specifico per ammoniaca e vapori organici in genere;
 - filtro assoluto HEPA (High Efficiency Particulate Air) con efficienza non inferiore a 99.97 su particelle con diametro > 0.3 micron;
 - velocità media dell'aria circa 0.5 m/sec.;
 - rumorosità preferibilmente inferiore ai 60 dB (A);
 - sistema di sicurezza per saturazione filtri (carboni e HEPA)
- In alternativa si possono utilizzare cappe di identiche caratteristiche fluidodinamiche e di protezione che convogliano in atmosfera garantendo comunque il rispetto delle vigenti normative.
- Tali modalità potranno essere derogate, a giudizio degli organi sanitari, nel caso in cui non siano presenti lavoratori dipendenti;
- r) durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;
- s) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti in contenitori rigidi protettivi.

12. Gli addetti impegnati nel servizio alla clientela devono possedere la conoscenza sulle corrette prassi igieniche a salvaguardia della salute dei clienti e informati e formati sui rischi per la sicurezza e la salute connessi con l'attività svolta, così come previsto dalle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il personale dipendente o ad esso equiparato deve essere sottoposto agli accertamenti sanitari preventivi e periodici sulla base della valutazione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro, in accordo ai disposti delle vigenti norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, e delle norme a tutela del lavoro minorile.

Il personale di minore età o in condizioni di apprendista, deve essere sottoposto a visita ai sensi della Legge 17 ottobre 1967, n. 977.

13. Le acque reflue provenienti dalle attività di acconciatore o estetica debbono essere paragonate ad attività di prestazioni di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'articolo 14 - secondo comma, punto B della Legge Regionale 26 marzo 1990 n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e

pertanto classificabili nella classe A del predetto articolo 14, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R. 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa;

14. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

ARTICOLO 9 - REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO OSPEDALI, CASE DI CURA, ISTITUTI ASSISTENZIALI CON RICOVERO PERMANENTE E COMUNITÀ VARIE SUI MALATI E SUI DECEDUTI

1. Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente regolamento.

2. L'attività di acconciatore può esercitarsi anche su ammalati, a domicilio o presso luoghi di cura, purché non siano affetti da malattia infettiva in fase contagiosa e previo parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica medico di base per i malati a domicilio o del Direttore Sanitario per i ricoverati.

3. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

4. L'attività di acconciatore può essere consentita, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati.

5. Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

ARTICOLO 10 - REQUISITI IGIENICI PER L'ATTIVITÀ SVOLTA A DOMICILIO

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico sanitario ai seguenti requisiti:

a) locali: devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all'allegato tecnico all'articolo 8, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza.

b) impianti igienico-sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio: deve essere installato almeno un lavabo su parete piastrellata fino a mt.1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt.0,30.

I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo. Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'allegato tecnico all'articolo 8 punti 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 devono essere rispettate.

2. Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non

indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione.

3. Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio.

ARTICOLO 11 - ALTRE DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE

1. Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente potrà prescrivere tutti gli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

ARTICOLO 12 - SUBINGRESSO

1. Il subingresso nell'esercizio delle attività di acconciatore e di estetica, qualora non vi sia modifica dei locali incidente sui requisiti di carattere igienico-sanitario, è subordinato ad una dichiarazione di inizio attività da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 241/1990, il quale deve risultare in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c), del precedente articolo 3, comma 1. Il subentrante, in possesso dei requisiti predetti, può iniziare l'attività non appena presentata la denuncia inizio attività, fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie di cui agli articoli 8, e seguenti del presente regolamento.

2. L'autorizzazione del dante causa si intende decaduta alla data di trapasso della titolarità dell'esercizio. Qualora il subentrante non faccia richiesta di voltura entro il termine di mesi sei dalla stipula del contratto di compravendita, decade dal diritto di esercitare l'attività.

3. Nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, coloro che divengono titolari dell'azienda o gestori della stessa nel rispetto delle normative vigenti, possono ottenere l'autorizzazione a gestire l'esercizio, anche se privi dei requisiti della qualificazione, il coniuge, i figli maggiorenni o minorenni emancipati o il tutore dei figli minorenni, o, in mancanza di questi, gli eredi legali che hanno ottenuto la titolarità o la gestione dell'azienda, per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, purché l'attività venga svolta da persona in possesso della relativa qualifica professionale. La relativa domanda deve essere presentata entro 6 mesi dall'evento, poiché in caso contrario sono applicabili le disposizioni riguardanti la decadenza dell'autorizzazione. Decorso il quinquennio, ovvero il compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'autorizzazione decade di diritto salvo che l'interessato non comprovi il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

ARTICOLO 13 - CHIUSURA PER FERIE - SOSPENSIONE E DECADENZA - CESSAZIONE

1. Il Sindaco, può stabilire, con propria ordinanza, le modalità per la sospensione delle attività durante il periodo estivo.

2. Di ogni sospensione di attività dell'esercizio, non disciplinata dal comma precedente, deve essere data preventiva giustificata comunicazione al Sindaco nel caso debba protrarsi per più di un mese e fino alla durata massima di 1 anno; contestualmente alla comunicazione deve essere depositata l'autorizzazione; della ripresa dell'attività deve essere data altresì preventiva comunicazione ai competenti uffici comunali.

3. Le sospensioni oltre l'anno potranno essere autorizzate su domanda e previa valutazione dei motivi in essa contenuti e dell'eventuale documentazione allegata.

4. L'autorizzazione può essere soggetta a sospensione qualora venga accertata l'inosservanza delle

prescrizioni e dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività sancite dalla Legge e dal presente regolamento, previa diffida a rimuovere, entro il termine massimo di 180 giorni, le cause che l'hanno determinata. Qualora, trascorso inutilmente il termine fissato, l'interessato non abbia provveduto a rimuovere le cause di sospensione, il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.

5. L'autorizzazione é altresì revocata qualora:

- a) Mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data di notifica dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga per comprovati motivi non dipendenti dal titolare;
- b) l'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo espressa autorizzazione da parte del Comune in presenza di giustificato motivo;
- c) l'esercizio autorizzato per più tipologie di attività sospenda una di esse per un periodo superiore ad un anno: in tal caso la decadenza é limitata alla tipologia non esercitata.

6. Nel caso di cessazione dell'attività é fatto obbligo al titolare di inoltrare apposita denuncia al Sindaco entro 30 giorni dalla cessazione e di restituire l'autorizzazione.

ARTICOLO 14 - OBBLIGO ESPOSIZIONE AUTORIZZAZIONE, TARIFFE, ORARI

1. Nei locali di esercizio deve essere esposta in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio delle attività nonché la tabella delle tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica. Deve inoltre essere esposto, in modo visibile, anche dall'esterno dell'esercizio durante l'apertura del medesimo, un cartello riportante l'orario di attività.

2. L'orario deve essere conforme a quello stabilito con ordinanza del Sindaco, il quale potrà prevedere la possibilità di deroga alla chiusura festiva e/o infrasettimanale in occasione di manifestazioni.

3. Il Sindaco, su richiesta motivata delle organizzazioni sindacali degli operatori del settore maggiormente rappresentative sul territorio comunale, può autorizzare la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi.

ARTICOLO 15 - VIGILANZA - SANZIONI

1. Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1.

2. L'inosservanza delle norme del presente regolamento é punita con le sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 50 a Euro 500 nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. In caso di particolare gravità o di recidiva della stessa violazione entro un anno dall'accertamento di quella precedente, può essere ordinata, previa diffida, la sospensione dell'attività per un massimo di 30 giorni.

4. Il Sindaco ordina l'immediata cessazione delle attività disciplinate dal presente regolamento quando esse vengono esercitate senza la prescritta autorizzazione.

5. Qualora l'ordine non venga eseguito entro tre giorni dalla data della sua notificazione, Il Sindaco dispone la chiusura coattiva dell'esercizio.

ARTICOLO 16 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla Legge 14 febbraio 1963, n.161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di "attività di acconciatore".

2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente regolamento sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'art.3 della Legge 17 agosto 2005, n.174.
3. I soggetti che alla data di entrata i vigore del presente regolamento risultano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all'art.2 della Legge 14 febbraio 1963, n.161, e successive modificazioni, rilasciate per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le autorizzazioni comunali sono rilasciate esclusivamente per l'esercizio dell'attività di acconciatore.
5. A coloro i quali, alla data di entrata del presente regolamento, sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l'attività di barbiere è comunque garantito il diritto a svolgere tale attività;
6. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere e che intendano ottenere l'abilitazione di cui all'art.3, della Legge 17 agosto 2005, n.174, sono tenuti, in alternativa:
 - a) a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'abilitazione di cui all'art.3 della Legge 17 agosto 2005, n.174, in considerazione delle maturate esperienze professionali;
 - b) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale disciplinato ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della Legge 17 agosto 2005, n.174;
7. Sono abrogate tutte le norme riguardanti la materia contenute in altri regolamenti e disposizioni comunali in contrasto con il presente regolamento.

ALLEGATO A)

ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI AD USO ESCLUSIVO ALL'ATTIVITA' DI ESTETICA:

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
- Lampade abbronzanti UV-A.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Scaldacera per cerette.
- Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici ed elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetica (alta frequenza).
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.
- Depilatori elettrici elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Apparecchi per presso-massaggio.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- Laser estetico.
- Saune.

ALLEGATO B)

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL FINE DEL RILASCIO DEL NULLA - OSTA SANITARIO DA PARTE DEL S.I.S.P. DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'A.S.L. DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE – ESTETISTA , SOLARIUM.

a) Copia della domanda relativa al rilascio dell'autorizzazione amministrativa

b) Relazione tecnico descrittiva, allegato seguente, riguardante:

- la ragione sociale e la sede sociale dell'impresa;

- ubicazione dell'esercizio;

- il numero dei locali e la loro destinazione d'uso;

- lo svolgimento del ciclo lavorativo;

- l'attrezzatura utilizzata, con particolare riguardo alle tecnologie impiegate per la disinfezione / sterilizzazione dello strumentario;

- protocollo operativo per la gestione delle operazioni di disinfezione sterilizzazione dello strumentario contenente altresì le procedure e le tempistiche per la verifica dell'efficienza ed efficacia degli interventi di sterilizzazione;

- metodo di smaltimento dei rifiuti solidi;

- metodo di smaltimento dei rifiuti liquidi;

- approvvigionamento idrico;

- le caratteristiche tecniche dei punti di aspirazione localizzata (se presenti).

In caso di installazione di impianti di microclimatizzazione gli elaborati grafici e le relazioni riportanti tutte le specifiche tecniche ed i parametri microclimatici assicurati.

c) Planimetria e sezione dei locali, in scala adeguata, completa di destinazione d'uso, metratura, rapporto aereo - illuminante, timbro e firma originali del professionista.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL S.I.S.P. DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'A.S.L. 18 PRIMA DEL SOPRALLUOGO.

a) copia della scheda di denuncia dell'impianto di messa a terra.

b) Copia della certificazione dell'impiantista ai sensi della legge n. 46/90.

c) Copia della scheda tecnica di ogni apparecchio utilizzato, indicante il funzionamento e le caratteristiche del medesimo.

d) Ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti sanitari di sopralluogo (bollettino da ritirare presso gli uffici A.S.L. 18 Servizio Igiene e Sanità' Pubblica).

ALLEGATO C)

ATTIVITA' SOLARIUM

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 aprile 2003, n. 6/R
Regolamento regionale delle Attività di solarium.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 883 e gli articoli 113, 114 e 115, comma 2 - sub c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l'articolo 10 della legge 4 gennaio 1990, n. 1;
Vista la legge regionale 26 ottobre 1982, n. 30;
Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale 4 novembre 1999, n. 78;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 21 - 8928 del 7 aprile 2003;
emana il seguente regolamento regionale delle attività di SOLARIUM

SOMMARIO

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 2 - DEFINIZIONI

ART. 3 - NOTIFICA

ART. 4 - REGISTRO

ART. 5 - MANUALE D'USO

ART. 6 - NOTA INFORMATIVA

ART. 7 - SCHEDA INDIVIDUALE

ART. 8 - APPARECCHIATURE UV DI TIPO 4

ART. 9 - REQUISITI IGIENICO SANITARI DELL'ESERCIZIO

ART. 10 - NORME DI GESTIONE

ART. 11 - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

ART. 12 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO

ART. 13 - NORME TRANSITORIE E FINALI

ALLEGATI

Art. 1.

(Campo di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica a tutte le installazioni di apparecchiature generanti raggi UV utilizzate a fini estetici presenti in esercizi aperti al pubblico, ivi compresi quelle presenti in club privati, palestre e similari.

2. Sono escluse le sole apparecchiature utilizzate in ambito domestico e quelle utilizzate nell'ambito di strutture sanitarie.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Emittitore di radiazione ultravioletta (sorgente UV): sorgente radiante progettata per emettere energia

elettromagnetica non ionizzante con lunghezza d'onda eguale o minore a 400nm, senza tenere conto dell'effetto schermante di schermi o contenitori di sicurezza che la contengono.

2. Irradianza efficace: irradianza espressa in watt/metro quadro pesata secondo una specifica curva di azione (cfr. CEI EN 60335-2-27, fig. 101).

3. Apparecchio UV di tipo 1: apparecchio dotato di emettitore di radiazione ultravioletta tale per cui l'effetto biologico sia dovuto a radiazione con lunghezza d'onda superiore a 320nm e caratterizzato da irradianza relativamente elevata nella banda che si estende da 320nm a 400nm.

4. Più precisamente, gli apparecchi UV di tipo 1 sono caratterizzati da irradianza efficace maggiore o eguale a 150mW/m² per lunghezze d'onda comprese tra 320nm e 400nm, mentre per lunghezze d'onda comprese tra 250nm e 320nm l'irradianza efficace deve essere minore di 500μW/m².

5. Apparecchio UV di tipo 2: apparecchio dotato di emettitore di radiazione ultravioletta tale per cui l'effetto biologico sia dovuto a radiazione con lunghezza d'onda superiore ed inferiore a 320nm e caratterizzato da irradianza relativamente elevata nella banda che si estende da 320nm a 400nm. Più precisamente, gli apparecchi UV di tipo 2 sono caratterizzati da irradianza efficace maggiore o eguale a 150mW/m² per lunghezze d'onda comprese tra 320nm e 400nm, mentre per lunghezze d'onda comprese tra 250nm e 320nm l'irradianza efficace deve essere compresa tra 500μW/m² e 150mW/m².

6. Apparecchio UV di tipo 3: apparecchio dotato di emettitore di radiazione ultravioletta tale per cui l'effetto biologico sia dovuto a radiazione con lunghezza d'onda superiore ed inferiore a 320nm e caratterizzato da irradianza relativamente bassa in tutta la banda di emissione. Più precisamente, gli apparecchi UV di tipo 3 sono caratterizzati da irradianza efficace minore o eguale a 150mW/m² per lunghezze d'onda comprese tra 250nm e 400nm.

7. Apparecchio UV di tipo 4: apparecchio dotato di emettitore di radiazione ultravioletta tale per cui l'effetto biologico sia dovuto prevalentemente a radiazione con lunghezza d'onda inferiore a 320nm. Più precisamente, gli apparecchi UV di tipo 4 sono caratterizzati da irradianza efficace minore o eguale a 150mW/m² per lunghezze d'onda comprese tra 320nm e 400nm, mentre per lunghezze d'onda comprese tra 250nm e 320nm l'irradianza efficace deve essere maggiore o eguale a 150mW/m². La norma CEI EN 60335-2-27 prescrive che gli apparecchi abbronzanti di tipo 4 devono essere utilizzati unicamente dietro consiglio medico (cfr. CEI EN 60335-2-27, art. 6.101) ed attribuisce a questa prescrizione importanza tale da prescrivere anche che gli apparecchi di tipo 4 riportino l'avvertenza "Utilizzare unicamente dietro consiglio medico" (cfr. CEI EN 60335-2-27, art. 7.1).

8. Manuale d'uso: manuale predisposto dal costruttore dell'apparecchio secondo le indicazioni riportate nella normativa vigente (CEI EN 60335-2-27, sez. 7) al fine di rendere l'utilizzatore edotto circa le caratteristiche tecniche dell'apparecchio, le modalità di funzionamento dello stesso, le modalità di uso corretto, le precauzioni da prendere nel corso dell'utilizzazione, le informazioni da fornire al cliente sottoposto all'azione abbronzante, le tabelle di esposizione specifiche e le procedure di manutenzione preventiva e riparativa effettuabili direttamente dall'utente.

Art. 3.

(Notifica)

1. La notifica di installazione di ogni apparecchiatura generante raggi UV, prima dell'attivazione, deve essere presentata al Servizio igiene e sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, dal legale rappresentante della struttura utilizzando esclusivamente il modello previsto nell'allegato A.

2. Il modello deve essere compilato in tutte le sue parti e corredato di planimetria in scala 1:100 dei locali adibiti all'attività di solarium e dei locali accessori, datato e sottoscritto dal legale rappresentante.

Art. 4.

(Registro)

1. Il registro è, insieme al manuale d'uso, la documentazione di corredo di ogni apparecchio e deve sempre

essere disponibile presso l'esercizio.

2. Il registro è il documento che deve riportare per ogni apparecchio: marca, tipo, numero di matricola, ragione sociale della ditta incaricata dell'assistenza tecnica, ore di funzionamento mensilmente registrate, interventi manutentivi con relativa data di esecuzione, data di acquisto, data di entrata in esercizio, data e modalità di dismissione; in caso di cessione deve essere indicato il nominativo del compratore successivo.

3. Il registro non necessita di vidimazione (Allegato B).

4. L'obbligo della corretta manutenzione è diretta responsabilità del gestore, mentre le caratteristiche tecniche dell'apparecchio e le modalità di manutenzione sono dichiarate dal costruttore.

Art. 5.

(Manuale d'uso)

1. Il manuale d'uso è il documento che definisce le caratteristiche tecniche dell'apparecchio, le modalità di manutenzione e le modalità di funzionamento.

2. I tempi e le modalità di esposizione devono essere riportati in tabelle d'esposizione allegate al manuale.

3. In caso di indisponibilità del manuale d'uso "originale" di apparecchiature generanti raggi UV è considerato equivalente all'originale, fino alla dismissione dell'apparecchio stesso, quello ottenuto, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nei modi previsti dall'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 4 novembre 1999, n. 78.

4. In particolare:

a) se l'apparecchio è stato prodotto posteriormente al 1° gennaio 1997 il gestore deve richiedere il manuale alla ditta costruttrice, in quanto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) stabilisce l'obbligo per la ditta costruttrice di tenuta della documentazione tecnica relativa ai modelli prodotti per almeno dieci anni dall'ultima produzione di un determinato modello;

b) se l'apparecchio è stato prodotto anteriormente al 1° gennaio 1997 solo il costruttore può e deve, in quanto rientra nelle sue responsabilità, dichiarare le caratteristiche tecniche e definire le procedure di manutenzione e le tabelle di esposizione dello specifico apparecchio.

5. Nel caso di un apparecchio privo del manuale d'uso, per poterlo utilizzare occorre che il gestore richieda comunque il manuale d'uso alla ditta costruttrice.

6. Qualora la ditta costruttrice abbia cessato l'attività o non dia riscontro alla richiesta, il gestore deve:

a) anzitutto documentare, anche con autocertificazione, l'impossibilità di ottenere il manuale originale o un estratto contenente almeno le caratteristiche tecniche, di manutenzione e le tabelle di esposizione dello specifico apparecchio;

b) richiedere ad un tecnico qualificato (ingegneri iscritti all'albo, enti pubblici quali CNR, ARPA, Università, Politecnici, IENGF) la stesura di un rapporto che deve contenere almeno i seguenti dati:

1) caratteristiche tecniche dell'apparecchio;

2) tensione di alimentazione;

3) potenza attiva;

4) fattore di potenza ($\cos \phi$);

5) tipo UV;

6) irradianza efficace in banda UV-A;

7) irradianza efficace in banda UV-B;

8) energia irradiata in un minuto per metro quadro;

9) filtri: numero, modello;

10) lampade: numero, modello;

11) modalità di manutenzione;

12) modalità di funzionamento.

7. Sulla base delle caratteristiche tecniche dell'apparecchio è inoltre indispensabile che venga definita la

tabella di esposizione da parte di un medico. L'acquisizione di tale tabella risulta fondamentale in quanto è parte integrante del manuale d'uso.

Art. 6.

(Nota informativa)

1. Il gestore deve portare a conoscenza dell'utente le controindicazioni all'esposizione e le corrette modalità d'uso delle apparecchiature; inoltre deve consegnare in occasione della prima seduta una nota informativa (allegati C e C1). Copia della predetta, sottoscritta e datata dall'utente, deve essere conservata da parte del gestore.

2. Le informazioni contenute nella nota informativa devono essere riportate anche in apposita cartellonistica affissa od esposta in prossimità dello specifico apparecchio a cui è riferita.

Art. 7.

(Scheda individuale)

1. Il gestore deve consegnare, in occasione della prima seduta, una scheda individuale per la valutazione dell'esposizione cumulativa all'utente che ne risulti sprovvisto.

2. La scheda è uno strumento fornito all'utente per consentirgli il controllo della dose massima annuale da non superare, anche in caso di accessi a strutture diverse.

3. Per consentire all'utente una corretta valutazione della dose a cui si sottopone, il gestore ha l'obbligo di consegnare copia della scheda individuale (allegato D). Al termine di ogni singola seduta il gestore dovrà riportare sulla scheda individuale la dose di esposizione relativa alla seduta espressa in j al M2.

4. La tenuta della scheda ed il controllo della dose massima da non superare sono unicamente a carico dell'utente.

Art. 8.

(Apparecchiature UV di tipo 4)

1. Le apparecchiature UV di tipo 4 in ambito estetico possono essere utilizzate esclusivamente se l'utente presenta un certificato medico attestante l'assenza di controindicazioni all'esposizione a raggi UV generati da apparecchi di tipo 4.

2. Tale certificazione, di validità annuale a partire dalla data di rilascio, è conservata dall'utente e deve essere presentata all'esercente prima della seduta e può essere richiesta per la verifica dall'organo di vigilanza durante l'utilizzo dell'apparecchio.

3. In assenza di tale certificazione il gestore ha l'obbligo di non sottoporre ad esposizione l'utente.

4. È facoltà del gestore detenere copia del predetto certificato.

Art. 9.

(Requisiti igienico sanitari dell'esercizio)

1. Le strutture esercitanti attività di solarium sia come unica attività, sia in forma associata ad altre attività, devono essere in possesso di tutti i requisiti strutturali previsti dalla normativa igienico sanitaria vigente. In particolare:

a) i locali interrati e/o seminterrati devono essere stati definiti idonei all'uso specifico, e, ove previsto, corredati di deroga ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;

b) i locali devono essere dotati di pavimento e pareti lavabili almeno fino ad un'altezza di m. 1,80;

c) gli apparecchi devono essere adeguatamente posizionati in box dedicati, o in spazi idoneamente separati;

d) è necessaria la presenza di almeno un servizio igienico;

e) è da prevedersi una reception e/o una sala d'attesa.

2. Sono fatte salve le normative previste dai locali regolamenti comunali e dalle specifiche normative nazionali e comunitarie.

Art. 10.

(Norme di gestione)

1. I locali e le apparecchiature devono essere mantenuti in idonee condizioni di pulizia e di sanificazione.

2. Ogni struttura deve preferibilmente fornire al cliente lenzuolini monouso (se compatibili con

l'apparecchiatura UV utilizzata) e occhialini di protezione monouso o individuali. Gli accessori non monouso, devono dopo ogni utilizzo, essere sottoposti ad idoneo trattamento di disinfezione.

3. Non deve essere fornita all'utente alcuna crema protettiva o cosmetica prima dell'esposizione.

4. Deve essere messa a disposizione dell'organo di vigilanza la seguente documentazione:

- a) dichiarazioni di conformità previste dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti);
- b) copia dell'avvenuta presentazione di denuncia di messa a terra in caso di presenza di personale dipendente;
- c) copia delle note informative datate e controfirmate dagli utenti;
- d) registro di ogni apparecchiatura generante UV;
- e) copia della notifica di attivazione delle apparecchiature;
- f) manuale d'uso conforme alla normativa per ogni apparecchiatura;
- g) cartellonistica o marcatura sull'apparecchio riportante le precauzioni d'uso;
- h) cartellonistica riportante le tabelle di esposizione complete di indicazione di energia irradiata per metro quadrato nel corso delle singole sedute.

Art. 11.

(Formazione degli operatori)

1. L'esercizio dell'attività di utilizzo di apparecchiature a raggi UV a scopo estetico è subordinato al possesso di un attestato di frequenza e profitto, senza finalità di abilitazione professionale, rilasciato dall'amministrazione provinciale mediante il superamento di apposito esame.

2. Tale attestato rappresenta requisito essenziale, ma non esclusivo, in quanto integra eventuali altri requisiti professionali richiesti per l'attività di solarium.

3. I corsi di formazione sono disciplinati con successivo provvedimento della Giunta regionale.

Art. 12.

(Attività di controllo)

1. L'attività di controllo e vigilanza ai fini del presente regolamento è esercitata dal personale delle ASL e da qualsiasi autorità a cui siano attribuiti poteri di accertamento.

2. Fatto salvo quanto previsto dai regolamenti comunali in materia, l'inosservanza in merito alla corretta utilizzazione e manutenzione delle apparecchiature generanti raggi UV è disciplinata dalle disposizioni contenute nella norma CEI 61-59 e nel d. lgs. 626/1994.

3. L'inosservanza agli articoli 6, 7, 8 e 10, commi 1, 2 e 3, accertata dai soggetti di cui al comma 1, comporta la segnalazione e contestuale richiesta al sindaco, quale autorità sanitaria locale competente per territorio, di chiusura dell'esercizio.

Art. 13.

(Norme transitorie e finali)

1. Per coloro che, all'entrata in vigore del presente regolamento, già esercitano l'attività di utilizzo di apparecchiature a raggi UV a scopo estetico, è consentita la prosecuzione dell'esercizio, in assenza del prescritto attestato di cui all'articolo 11, per un periodo transitorio di due anni; è data, inoltre, facoltà di sostenere l'esame di profitto, senza l'obbligo di frequenza. In caso di non superamento dell'esame finale, l'attestato deve essere conseguito con le procedure previste dall'articolo 11 e dai successivi provvedimenti.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 7 aprile 2003.

Enzo Ghigo

ALLEGATO D)

**ATTIVITA' TATUAGGIO – PIERCING
di cui all'articolo 1 comma 2, lett. c)**

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 maggio 2003, n. 46.

Prime indicazioni tecnico - sanitarie per l'esecuzione dell'attività di tatuaggio e di piercing.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Considerato che le pratiche invasive nel corpo, collegate alle attività di tatuaggio e piercing, costituiscono un veicolo di trasmissione di malattie infettive, per via ematica, quali quelle prodotte dal virus dell'epatite B (HBV) e dal virus dell'AIDS (HIV), che a volte sono causa anche di eventi mortali;

rilevato che l'inoculazione nella cute di sostanze chimiche costituisce un rischio di reazioni indesiderate di tipo tossicologico o di sensibilizzazione allergica;

considerato che l'attività di tatuaggio e piercing è in costante diffusione, come fenomeno di costume, coinvolgendo una parte sempre crescente di popolazione, con un sensibile rischio per la salute pubblica e relativi costi di ricaduta sulla spesa sanitaria;

preso atto che, in assenza di normativa nazionale e regionale, è impellente la necessità di una disciplina della materia;

ritenuto, pertanto, urgente intervenire con l'emanazione di prime direttive che tutelino, sotto il profilo sanitario, in primo luogo la integrità fisica dei soggetti che si sottopongono a tali interventi fornendo, nel contempo, indicazioni in merito all'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing, in attesa dell'approvazione di uno specifico disegno di legge regionale di disciplina più compiuta di tali attività anche sotto il profilo amministrativo.

Vista la L.833/78 artt. 20 e 32;

Visto il D.Lgs. 112/98 artt. 113, 114, 115 comma 2 sub c);

Vista la L.R. 30/82;

Visto il D.Lgs. 626/94;

Visto il D.Lgs. 502/92

Visto il DPCM del 29/11/2001

Viste le Linee guida del Consiglio Superiore di Sanità, emanate dal Ministero della Salute con Circolare del 05.02.1998;

decreta

Articolo 1

1. L'attività di tatuaggio comprende tutte le tecniche atte ad inserire nel derma umano pigmenti di uno o più colori che, una volta stabilizzatisi, danno forma al cosiddetto tatuaggio ornamentale, per sua natura indelebile e permanente.

L'attività di piercing comprende tutti i trattamenti non terapeutici finalizzati all'inserimento su cute o mucose in varie parti del corpo di oggetti di varia forma e composizione.

2. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing è vincolato alla comunicazione di inizio attività alle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.).

3. La notifica, presentata a cura del legale rappresentante della struttura, deve essere redatta sul modello di cui all'allegato A) del presente provvedimento e deve essere trasmessa al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente per territorio, a cui compete la vigilanza in merito a quanto previsto dal presente provvedimento.

4. Per le nuove attività, la notifica deve essere presentata preliminarmente all'attivazione e nell'ambito delle procedure autorizzative previste dai provvedimenti regolamentari comunali vigenti.
5. Per le attività esistenti la presentazione della notifica deve avvenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 2

1. I locali, le apparecchiature ed il materiale d'uso devono essere mantenuti in idonee condizioni igieniche. Le procedure utilizzate per esercitare l'attività di tatuaggio e piercing in sicurezza, sono specificate nell'allegato B).
2. Presso ogni esercizio, prima di ogni trattamento, deve essere compilata dall'esercente l'attività, una scheda individuale relativa ad ogni utente, sul modello di cui all'allegato C.
3. È fatto obbligo agli esercenti l'attività di tatuaggio e piercing di ottenere da ogni utente il consenso informato. I rischi, dei quali deve essere informato l'utente, sono elencati nell'allegato D che l'utente deve controfirmare e datare per presa visione. La documentazione di tale consenso dovrà essere conservata dal gestore per almeno cinque anni.
4. L'applicazione di tatuaggio e piercing può essere esercitata nei confronti di minorenni solo previo consenso di chi esercita la patria potestà (Allegato E).
5. Il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa (es. lingua, genitali, mammelle) anche in relazione al possibile utilizzo di strumenti chirurgici, può essere effettuato soltanto da personale medico, in strutture sanitarie, in attesa che vengano istituiti corsi di qualificazione professionale regionali appositamente previsti, nei quali sia valutata l'abilità tecnica e la conoscenza dei rischi sanitari.
6. Tutta la documentazione di cui agli allegati A, B, C, D, E, del presente provvedimento deve essere conservata nel locale dove viene svolta l'attività e, su richiesta, messa a disposizione dell'Organo di vigilanza.

Articolo 3

Il presente provvedimento ha carattere temporaneo, in attesa dell'approvazione di apposito disegno di legge in itinere, atto a normare, sotto il profilo tecnico ed amministrativo, l'esercizio dell'attività di tatuaggio e di piercing.

p. Enzo Ghigo

Il Vice Presidente

William Casoni

Appendice

REGOLAMENTO COMUNALE PER ATTIVITA' DI TATUAGGIO - PIERCING

ART. 1

(Rischi e definizioni)

1. Le procedure che implicano l'impiego a fini non terapeutici di aghi e taglienti possono comportare un rischio di trasmissione di infezioni causate da patogeni a trasmissione ematica, oltre che di infezioni cutanee, anche gravi, se non vengono scrupolosamente applicate le misure igieniche e di prevenzione necessarie. Tali procedure, inoltre, possono essere responsabili anche di infezioni sistematiche gravi e di effetti tossici a livello neurologico conseguenti alle sostanze utilizzate per la pigmentazione del derma.
2. L'attività di tatuaggio (colorazione permanente ottenuta con l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi al fine di formare disegni o figure indelebili), nonché l'attività di piercing (inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo) sono disciplinate dalla Circolare del Ministero della Sanità n°2.8/156 del 5.2.1998, dalle norme contenute nel presente Regolamento, nonché da ogni altra disposizione specifica emanata in materia.

ART. 2.

(Autorizzazione all'esercizio)

1. Coloro che intendono esercitare attività di tatuaggio e piercing devono richiedere specifica autorizzazione al Sindaco, che la rilascia a seguito di accertamento da parte del Servizio di igiene e sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale (ASL) n. 18 di ALBA, dell'esistenza dei requisiti igienico-sanitari relativamente a:

a) procedimenti tecnici usati;

b) sostanze usate;

c) attrezzature usate;

d) locali;

e) attestato di frequenza e di superamento di specifico corso autorizzato dalla Regione Piemonte.

2. La richiesta di autorizzazione è presentata dal legale rappresentante della struttura al sindaco. Copia della richiesta deve essere presentata anche all'ASL che deve esprimere, entro 30 giorni, il parere di competenza. La documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione è indicata nell'allegato A al presente regolamento.

3. È fatto obbligo all'esercente l'attività di tatuaggio e di piercing di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i rischi derivanti dall'attività svolta. In mancanza di tale polizza i comuni non autorizzano l'attività.

ART. 3

(Requisiti per l'esercizio)

1. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing è consentita esclusivamente a coloro che sono maggiorenni ed in possesso di attestato di frequenza e di superamento di specifico corso autorizzato dalla Regione Piemonte e di idonei locali ed attrezzature, di cui all'art 4 del presente regolamento.

ART. 4

Requisiti dei locali, degli impianti e dei piani di lavoro

1. I locali minimi per l'attività di tatuaggio e piercing sono costituiti da: locale di attesa, locale adibito alla pratica di tatuaggi o piercing, locale destinato alla sterilizzazione/disinfezione, locale deposito materiale sporco, deposito/spazio materiale pulito, servizi igienici, locale spogliatoio operatori

2. Locali destinati all'attività devono avere altezza non inferiore a m. 2,70 ed essere dotati di aerazione ed illuminazione naturale secondo quanto previsto per gli ambienti di lavoro e dal Regolamento comunale di igiene e sanità pubblica.

3. La dimensione minima del locale riservato all'effettuazione dei trattamenti non deve essere inferiore a mq. 14.

4. La zona in cui si effettuano procedure di tatuaggio o piercing ed il locale destinato alle attività di pulizia, disinfezione/sterilizzazione dello strumentario devono essere dotati di lavandino ad azionamento non manuale (pedale o fotocellula).

5. Per consentire una facile pulizia e disinfezione la superficie delle pareti del locale adibito all'attività di tatuaggio e/o piercing fino all'altezza di m. 2,00 deve essere liscia, lavabile, disinfettabile ed impermeabile; il pavimento deve essere lavabile e disinfettabile. Gli angoli di raccordo tra pareti e pavimento devono essere arrotondati.

6. Ogni laboratorio deve avere almeno un servizio igienico a disposizione dei clienti ed un servizio igienico per gli operatori.

7. Per i nuovi insediamenti deve essere garantito il radicale abbattimento delle barriere architettoniche; l'accessibilità alla struttura a soggetti con ridotte o impedite capacità motorie deve essere garantita anche in caso di subingressi o negli insediamenti in cui si eseguano interventi di manutenzione straordinaria.

8. I piani di lavoro devono essere lisci, non porosi, facilmente lavabili e disinfettabili

9. Per tutti gli impianti deve essere prodotta la dichiarazione di conformità, secondo le modalità di legge.

La documentazione di interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) degli apparecchi deve essere dimostrabile in qualsiasi momento.

10. Tutte le attrezzature devono essere conformi alla normativa vigente; per ogni attrezzatura deve essere trasmessa, al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL n. 21, copia delle specifiche tecniche

ART. 5

Procedure operative igienico sanitarie

1. Valutazione del rischio di infezioni prima del trattamento: non essendo possibile stabilire prima del trattamento chi è portatore di infezioni trasmesse attraverso il sangue, è necessario applicare scrupolosamente le stesse misure per tutti i soggetti.

2. Lavaggio delle mani e misure di barriera: è indispensabile che prima e dopo ogni procedura venga effettuato un lavaggio accurato delle mani con antisettico. Il lavaggio va effettuato sempre, indipendentemente dall'impiego di guanti sterili.

È inoltre necessario l'uso di misure protettive quali maschere ed occhiali.

E' altresì opportuno che l'operatore indossi un camice sterile monouso in caso di procedure di tatuaggio.

3. Decontaminazione e disinfezione dello strumentario: Gli strumenti debbono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore, o alternativamente a disinfezione ad alto livello.

La sterilizzazione a vapore è il metodo elettivo per lo strumentario riutilizzabile (autoclave a 121° C per un minimo di 20 minuti).

La sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170° C per 2 ore.

Nei casi in cui tali procedure non siano applicabili, è possibile disinfettare gli strumenti, secondo le caratteristiche costruttive e merceologiche.

Il ricorso alla disinfezione chimica ad alto livello deve essere limitato alle situazioni in cui non è possibile applicare la sterilizzazione.

I disinfettanti ad alto livello più largamente utilizzati sono: ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000 ppm e glutaraldeide al 2%.

Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello, debbono essere accuratamente puliti prima dell'esposizione al germicida, seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o dell'apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici.

Gli strumenti e le apparecchiature decontaminati con germicidi chimici debbono essere adeguatamente lavati ed asciugati prima del riuso.

Nella gestione dei disinfettanti chimici si applicano le norme di sicurezza previste dal D. Lgs. 626/94 e successive integrazioni e modifiche.

4. Decontaminazione degli schizzi di sangue: il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l'area deve essere decontaminata con germicidi chimici.

Quando si verifica uno spandimento consistente, l'area contaminata deve essere cosparsa da un germicida solido (dicoloroisocianurato in polvere o granuli) o liquido (composto di cloro) prima della pulizia e successivamente, decontaminata con germicida chimico.

In entrambi i casi debbono essere indossati i guanti durante le procedure di pulizia e decontaminazione.

5. Misure per aghi, taglienti, strumenti e sostanze da utilizzare: Gli aghi e gli strumenti taglienti, che perforano la cute o comunque vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei, debbono essere sempre rigorosamente monouso.

Tutti gli altri materiali e strumenti, diversi dagli aghi e taglienti, devono essere sterilizzati dopo l'uso, con mezzi fisici. Qualora non siano trattabili con il calore, è necessario che essi vengano sottoposti ad un trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello.

Nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchiature per tatuaggi (electric tattoo gun) con aghi multipli che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che:

- la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
- gli aghi siano rigorosamente monouso;
- i pigmenti da utilizzare devono essere atossici, sterili e certificati da parte di autorità sanitaria nazionale o estera;
- i contenitori dei pigmenti siano di piccole dimensioni e monouso (un contenitore per ogni soggetto) ed eliminati dopo l'uso su ogni singolo soggetto, anche se il contenuto non è stato esaurito;
- il circuito attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito, unitamente al contenitore, dopo ogni soggetto.

6. Precauzioni universali: Nel caso in cui l'operatore utilizzi pratiche che lo possono mettere a contatto con il sangue, debbono essere applicate le precauzioni universali di cui al D.M. 28 settembre 1990, sia per quanto riguarda gli aspetti connessi al contatto con il sangue, sia per quanto riguarda l'eliminazione dei presidi utilizzati.

Tutti gli operatori debbono adottare le misure necessarie a prevenire incidenti causati da aghi e altri oggetti taglienti utilizzati durante: l'esecuzione delle manovre, la pulizia dello strumentario usato, l'eliminazione di aghi usati e la manipolazione di strumenti taglienti dopo l'esecuzione delle procedure.

Per prevenire punture accidentali con aghi, questi non debbono essere rincappucciati o volontariamente piegati o rotti, o altrimenti manipolati. Dopo l'uso, gli aghi e gli altri oggetti taglienti debbono essere riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura. Contenitori resistenti alla puntura debbono essere sistemati in posizione vicina e comoda al posto in cui debbono essere usati.

7. Smaltimento della biancheria e del materiale utilizzato per tamponamento e medicazioni: I tamponi di garza ed il cotone idrofilo o qualsiasi altro mezzo (carta monouso) utilizzato per asciugare il sangue fuoriuscito o per esercitare pressione sulla sede della procedura, debbono essere eliminati secondo le modalità di seguito riportate:

- a) La biancheria sporca deve essere maneggiata quanto meno è possibile e posta in sacchi nel luogo di utilizzo.
- b) La biancheria, i tamponi ed altri mezzi eventualmente sporchi di sangue o contaminati da altri liquidi biologici debbono essere posti in sacchi impermeabili, da utilizzare anche per il trasporto.
- c) Se si usa acqua calda per il lavaggio, la biancheria contaminata deve essere lavata con idoneo detersivo ad una temperatura superiore ai 71° C. per 25 minuti.

ART. 6

Consenso alla pratica

1. È fatto obbligo agli esercenti l'attività di tatuaggio e piercing di ottenere da ogni utente il consenso informato. I rischi dei quali deve essere informato l'utente sono elencati nell'allegato C al presente regolamento che l'utente deve controfirmare e datare per presa visione. La documentazione di tale consenso deve essere conservata dal gestore per almeno 5 anni.

2. È proibita l'esecuzione di tatuaggi e piercing a soggetti di età inferiore ai 18 anni salvo che questi ultimi siano in possesso del consenso di cui al precedente comma, espresso per iscritto, dei genitori / tutori

ART. 7

Disposizioni finali

1. Al fine di garantire il rispetto delle procedure operative sopra riportate dovrà essere prevista:

- l'adeguata formazione degli operatori che eseguono piercing e tatuaggi su: anatomia ed istologia dell'apparato tegumentale, modalità di trasmissione delle infezioni, igiene, disinfezione e sterilizzazione;

- detta formazione dovrà essere assicurata mediante l'esecuzione, da parte degli esercenti le attività di tatuaggio e piercing, di corsi obbligatori secondo le disposizioni della Regione Piemonte
- l'esigenza di un rigoroso rispetto, da parte degli operatori, delle procedure operative sopra esposte;
- l'indispensabilità della diffusione delle raccomandazioni a tutti i contesti in cui vengono eseguite procedure di piercing e tatuaggio.

2. Per quanto non contemplato nella presente appendice si dovrà fare riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere ed estetista.

3. Qualora la Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R. 22 maggio 2003, n. 46, approvi una specifica legge per normare, sotto il profilo tecnico ed amministrativo, l'esercizio dell'attività di tatuaggio e di piercing, il presente Regolamento sarà applicato qualora non contrasti con detto provvedimento.

APPENDICE: ALLEGATO A
(ART. 2)

**DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL SERVIZIO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE AD ESERCITARE ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING**

1. Pianta e sezione dei locali con la rappresentazione delle apparecchiature ed arredi fissi e dei posti di lavoro. Gli elaborati grafici dovranno essere a firma di tecnico abilitato, che garantisce la conformità con quanto licenziato dal Comune, e presentati in triplice copia. Tali elaborati saranno visti dal Servizio e così trasmessi uno al Comune e uno al titolare, il terzo sarà trattenuto dallo stesso Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.
2. Dichiarazione di conformità di ogni impianto (elettrico, a gas, idraulico). Si ricorda che in seguito a modifiche degli impianti deve essere acquisita nuova dichiarazione di conformità.
3. Elenco delle attrezzature usate. Tutte le apparecchiature devono dare riscontro in modo corretto del marchio di sicurezza CE ed essere dotate del manuale d'uso, della scheda tecnica e del libretto o scheda di manutenzione.
4. Elenco dei materiali usati. Per ogni sostanza usata deve essere allegata la scheda tecnica tossicologica comprensiva anche delle modalità di impiego. Tutte le sostanze usate devono essere atossiche.
5. Documento della valutazione dei rischi; tale documento contiene la descrizione delle procedure seguite per tatuaggio e piercing (comprese quelle di sterilizzazione degli strumenti, di disinfezione e di pulizia degli ambienti), con l'analisi dei rischi. Tale documento è firmato dal titolare o da altra persona competente.
6. Attestato di frequenza e profitto.
7. Polizza assicurativa per la responsabilità civile per i rischi derivanti dall'attività svolta.
8. Scheda per il consenso informato che deve essere sottoscritta dall'utente e conservata dall'esercente per almeno 5 anni.

APPENDICE: ALLEGATO B.

INFORMAZIONI PER IL CONSENSO INFORMATO DI CHI INTENDE SOTTOPORSI A PROCEDURE DI TATUAGGIO O DI PIERCING.

I rischi dovuti all'applicazione di un tatuaggio o di un piercing sono i seguenti:

-Infezioni

Le infezioni possono essere causate da microrganismi normalmente presenti sulla cute, che tramite le lesioni prodotte sulla stessa trovano una facile via di ingresso, da microrganismi provenienti dal cliente precedente attraverso gli strumenti non adeguatamente sterilizzati, da microrganismi provenienti dall'operatore.

-Infezioni locali: in genere si risolvono senza lasciare alterazioni della cute. Non eccezionalmente tuttavia si possono generare cicatrici deturpanti o chelodi. Tale fenomeno è stato più volte segnalato soprattutto per le applicazioni multiple sulla cartilagine delle orecchie.

-Infezioni sistemiche: gli agenti infettanti possono essere virus epatitici, in particolare l'epatite B, il virus HIV (noto come il virus dell'AIDS), e qualsiasi tipo di virus e di batteri.

È stato segnalato un aumento delle endocarditi associate al piercing particolarmente, ma non solo, nei soggetti che sono stati sottoposti in passato a valvuloplastica. Sono stati altresì segnalati casi di nefrite. La regolamentazione dell'attività di tatuaggio e di piercing ha come scopo principale quello di limitare la diffusione di tali infezioni.

-Sensibilizzazioni allergiche.

L'introduzione di sostanze quali colori o metalli può provocare una sensibilizzazione allergica alla sostanza introdotta. Si possono verificare effetti a breve o a lungo termine. Se si è già sensibilizzati verso la sostanza che si introduce con l'intervento si può avere una reazione già durante l'applicazione del tatuaggio o piercing; in tal caso la procedura deve essere immediatamente interrotta. Qualora si manifestassero difficoltà di respiro e sudorazione, è necessario ricorrere ai servizi di emergenza sanitaria.

Non infrequentemente si può sviluppare una sensibilizzazione allergica contro il nichel.

- Altre manifestazioni patologiche.

Reazione infiammatorie: sono state segnalate granulomatosi (iperplasia capillare emangiomatosa), lichenoidi, fenomeno di Koebner (solitamente tale fenomeno si osserva in soggetti affetti da psoriasi in seguito a terapie troppo aggressive, a reazioni a farmaci, a sospensione della terapia sistemica con corticosteroidi). Sono state segnalate inoltre lesioni di nervi con conseguente alterazione della sensibilità o della motricità locale. Complicazioni serie anche se rare sono melanoma maligno e carcinoma delle cellule basali.

-Rischi in relazione alla sede di applicazione del piercing. I piercing espongono i clienti ai rischi elencati sopra e a specifici rischi per la sede di applicazione degli stessi. La mucosa nasale e l'ombelico sono zone ricche di microrganismi, in queste sedi l'applicazione di piercing dà luogo ad infezioni con maggiore frequenza. In seguito a scontro frontale automobilistico si è avuto soffocamento a causa di un piercing applicato al naso che si è inserito nelle vie respiratorie.

Si sono verificati casi nei quali in seguito ad applicazione di piercing nella cartilagine dell'orecchio si è avuta una infezione che ha portato alla distruzione parziale o totale del padiglione auricolare. Il piercing applicato alla lingua può essere fonte di complicazioni in caso di anestesia totale per intervento chirurgico o di rianimazione o comunque in tutti i casi in cui è necessario inserire uno strumento nelle vie

aeree superiori (laringoscopia, intubazione per la respirazione assistita, o per semplice intervento chirurgico, ecc.).

In tal caso, infatti, può provocare un sanguinamento dei tessuti dove è inserito il piercing con la possibilità di complicazioni respiratorie. La presenza di piercing nella cavità orale provoca molto spesso disturbi di varia natura: disfagia (disturbi nel masticare, deglutire), aumento della salivazione, danneggiamenti alle gengive e ai denti, infezioni. Soprattutto a chi pratica sport sono sconsigliati i piercing applicati nella cavità orale, e al naso; il rischio è l'ostruzione diretta o indiretta, per sanguinamento, delle vie aeree. È buona norma quindi farsi togliere tutti i piercing collocati nella cavità orale prima di un intervento chirurgico. L'osservazione di un danneggiamento alle gengive ed ai denti dopo rispettivamente 2 e 4 anni dall'applicazione di un piercing alla lingua è frequente.

L'applicazione di piercing sui denti determina dopo alcuni anni la perdita del dente.

Sono state segnalate lesioni alle ghiandole salivari in seguito a piercing alle guance, abrasioni della cornea in seguito ad applicazione di piercing sulle palpebre. Gli orecchini nei bambini piccoli possono incidentalmente essere inghiottiti ed ostruire le vie respiratorie.

L'asportazione di un tatuaggio o piercing lascia una cicatrice permanente. Non è consentito sottoporsi a tatuaggio o piercing a donne in gravidanza o con patologie in atto. Qualsiasi reazione indesiderata conseguente al tatuaggio o piercing, dovrà essere segnalata a personale medico.

Il sottoscritto, nato a....., in data
....., residente in, Via
....., dichiara di aver preso visione delle
informazioni contenute nel presente documento.

Firma

Data

APPENDICE: ALLEGATO C.
(ART. 6).

AUTORIZZAZIONE AL MINORE PER L'ESECUZIONE DI TATUAGGIO O PIERCING

(padre) Io sottoscritto, nato il
....., a (.....), residente in (.....)
Via n.

(madre) Io sottoscritta, nata il
....., a (.....), residente in (.....)
Via n.

in qualità di del minore (cognome e nome)
..... nato il
a (.....), residente in (.....)
Via n.

informati sui possibili rischi derivanti dall'esecuzione di tatuaggio e piercing, consentiamo l'effettuazione
sul minore del seguente intervento:

.....
.....
.....

(descrivere il tipo di tatuaggio o di piercing ed indicare la sede di applicazione)
si riportano di seguito gli estremi del seguente documento:

(padre) (madre)

Tipo di documento: Tipo di documento:

N° N°

Autorità che l'ha rilasciato: Autorità che l'ha rilasciato:

Data di rilascio: Data di rilascio:

.....

Data di scadenza: Data di scadenza:

.....

(firma)

(firma)

Data:

-Ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.12.96, n. 675, i dati contenuti nella presente dichiarazione verranno
utilizzati esclusivamente allo scopo per il quale essi sono richiesti.

-Sui dati dichiarati gli Organi accertatori possono in qualsiasi momento effettuare verifiche ed accertamenti
d'ufficio.



Comune di Guarene

C.A.P. 12050

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. (0173) 611.103 - Fax 611127

Cod. fisc. e P.IVA 00523870046

E-MAIL: segreteria@guarene.it

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267 in data 18 agosto 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA E PER QUELLE DI TATUATORE E PIERCING. APPROVAZIONE.

Da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale

1) Il Responsabile del servizio di ragioneria dà parere _____ in ordine alla regolarità contabile dando atto in particolare che:

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
(QUAZZO Rag. Giuliano)

2) Il responsabile del servizio scolastico socio-assistenziale dà parere _____ in ordine alla regolarità tecnica dando atto in particolare che:

IL RESPONSABILE DELL'AREA SCOLASTICA SOCIO - ASSISTENZIALE - CULTURA
(QUAZZO Rag. Giuliano)

3) Il responsabile dell'area vigilanza-commercio-protezione civile -agricoltura dà parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica dando atto in particolare che:

IL RESPONSABILE DELL' AREA VIGILANZA-COMMERCIO-PROTEZIONE CIVILE -
AGRICOLTURA

f.to (DEMICHELIS Angelo)

4) Il responsabile dell'Ufficio Tecnico dà parere _____ in ordine alla regolarità tecnica, dando atto in particolare che:

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA e TECNICO MANUTENTIVA
(NASO Geom. Diego)

5) Il Segretario Comunale dà parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, dando atto in particolare che:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI - PERSONALE - PUBBLICHE RELAZIONI -
TURISMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (FRACCHIA D.ssa Paola)

VISTO il parere di regolarità tecnica, emesso ai sensi del 2° comma art. 49, del D.Lgs. 267/2000, dal Segretario Comunale;

Presenti n. 15

Voti Favorevoli n. 15

Voti Astenuti n. ==

Voti Contrari n. ==

resi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

di approvare il regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista e per quelle di tatuatore e piercing, nel testo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che si compone di n.16 articoli oltre agli allegati "A", "B", "C" e "D" e relative appendici agli allegati "A", "B" e "C".

Di dare atto che il presente regolamento abroga tutte le altre norme riguardanti la materia contenute in altri regolamenti e disposizioni comunali in contrasto con lo stesso.

* * * * *

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to: BOFFA Carla

Il Consigliere Anziano
F.to: BIANCO Mario

Il Segretario Comunale
F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 8 MAR. 2006 al 22 MAR. 2006, come prescritto dall'art.124, comma 1, del D.Lgs 267 del 18 agosto

Guarene, li 8 MAR. 2006

Il Segretario Comunale
F.to FRACCHIA D.SSA PAOLA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18 MAR. 2006

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 267 del 18 agosto 2000).

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs 267 del 18 agosto 2000).

Il Segretario Comunale
F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo

Guarene, li 8 MAR. 2006

Il Segretario Comunale